



# COMUNE DI MARTELLAGO

PROVINCIA DI VENEZIA

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO

(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ....del.....

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
SERVIZIO PATRIMONIO ED AMBIENTE

<b>TITOLO 1:</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Art. 1	<i>Premessa .....</i>	4
Art. 2	<i>Oggetto del Regolamento.....</i>	4
Art. 3	<i>Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed simili .....</i>	4
Art. 4	<i>Principi generali .....</i>	5
Art. 5	<i>Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione.....</i>	5
Art. 6	<i>Accesso alle informazioni .....</i>	5
<b>TITOLO 2:</b>	<b>DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI.....</b>	<b>6</b>
Art. 7	<i>Definizioni.....</i>	6
Art. 8	<i>Classificazione dei rifiuti .....</i>	7
<b>TITOLO 3:</b>	<b>NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E NON DOMESTICI .....</b>	<b>7</b>
Art. 9	<i>Norme generali circa la modalità di conferimento e descrizione delle frazioni oggetto di raccolta differenziata .....</i>	7
Art. 10	<i>Autonomo avvio a recupero e riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche ....</i>	9
Art. 11	<i>Servizi integrativi.....</i>	10
<b>TITOLO 4:</b>	<b>SISTEMI DI RACCOLTA.....</b>	<b>10</b>
Art. 12	<i>Raccolta differenziata .....</i>	10
Art. 13	<i>Sistemi di raccolta.....</i>	10
Art. 14	<i>Frequenza ed orari del servizio .....</i>	11
Art. 15	<i>Collocazione dei contenitori (sistema di raccolta a contenitore stradale) .....</i>	12
Art. 15	<i>Bis Collocazione dei contenitori (sistema di raccolta porta a porta) .....</i>	14
Art. 16	<i>Manutenzione e lavaggio dei contenitori per rifiuti e dei mezzi per la raccolta.....</i>	14
Art. 17	<i>Pesatura dei rifiuti .....</i>	15
<b>TITOLO 5:</b>	<b>ECOCENTRI (CENTRI DI RACCOLTA) .....</b>	<b>15</b>
Art. 18	<i>Ecocentri comunali .....</i>	15
Art. 19	<i>Modalità di accesso e apertura degli Ecocentri .....</i>	15
Art. 20	<i>Rifiuti ammessi agli Ecocentri .....</i>	15
Art. 21	<i>Obblighi del Gestore del servizio.....</i>	16
Art. 22	<i>Obblighi dell'utente dell'Ecocentro.....</i>	16
<b>TITOLO 6:</b>	<b>MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO.....</b>	<b>17</b>
CAPO I: NORME GENERALI.....		17
Art. 23	<i>Divieti generali .....</i>	17
Art. 24	<i>Divieti specifici .....</i>	17
CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....		18
Art. 25	<i>Norme generali .....</i>	18
Art. 26	<i>Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico .....</i>	18
Art. 27	<i>Obblighi e divieti per l'utente .....</i>	18
CAPO III: TRASPORTO.....		19
Art. 28	<i>Trasporto.....</i>	19
<b>TITOLO 7:</b>	<b>GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO.....</b>	<b>19</b>
Art. 29	<i>Ambito di attività.....</i>	19
Art. 30	<i>Frequenza e modalità del servizio .....</i>	20
Art. 31	<i>Lavaggio stradale .....</i>	20
Art. 32	<i>Volantinaggio.....</i>	20
Art. 33	<i>Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti .....</i>	20
Art. 34	<i>Animali.....</i>	20
Art. 35	<i>Rifiuti inerti.....</i>	20
Art. 36	<i>Fabbricati ed aree scoperte .....</i>	21
Art. 37	<i>Mercati.....</i>	21
Art. 38	<i>Esercizi stagionali, piscine e campeggi .....</i>	21

<i>Art. 39</i>	<i>Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti .....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 40</i>	<i>Manifestazioni pubbliche .....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Cave e cantieri .....</i>	<i>22</i>
<b>TITOLO 8:</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>24</b>
<i>Art. 42</i>	<i>Organi di vigilanza e controllo .....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 43</i>	<i>Sanzioni.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 44</i>	<i>Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 45</i>	<i>Disposizione finale.....</i>	<i>25</i>

## **TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Premessa**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani e simili ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

### **Art. 2 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha come oggetto:
  - a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
  - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - f. la gestione dei rifiuti urbani domestici e non domestici;
  - g. la vigilanza ambientale
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed simili avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

### **Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed simili**

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e simili agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili.
2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

#### **Art. 4 Principi generali**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
  - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
  - a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
  - b. la promozione di strumenti economici, ecobalanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
  - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
  - d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

#### **Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione**

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio.

#### **Art. 6 Accesso alle informazioni**

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005 e dal Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

## TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

### Art. 7 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salve le definizioni di cui all' art. 183 del TUA, si utilizzano, inoltre, le seguenti definizioni:

Per **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è gestito separatamente in base al tipo ed alla natura dei rifiuti stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico;

Per **raccolta porta a porta** (o domiciliare) si intende la raccolta dei rifiuti urbani effettuata in area pubblica nell'immediata vicinanza della proprietà dell'utente, secondo modalità e tempi prefissati;

Per **raccolta su chiamata** si intende la raccolta di rifiuti urbani per esempio ingombranti voluminosi o altri tipi di rifiuti, concordata previamente con il Gestore;

Per **compostaggio domestico** o autocompostaggio si intende il trattamento in proprio della frazione organica (UMIDA E VERDE) dei RSU da parte dell'utenza domestica al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);

Per **conferimento** si intendono le operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale);

Per **spazzamento** si intende la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e/o di uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero neve, effettuata al solo scopo di garantire la loro fruibilità e sicurezza del transito;

Per **contenitori** si intendono i recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente conferiti dal Produttore: questi possono essere sacchetti o bidoni in plastica rigida, cassonetti, cassoni scarrabili eventualmente dotati dei necessari dispositivi di sicurezza quali chiusura ermetica, serratura, strumenti di limitazione volumetrica del conferimento, ecc.;

Per **Centro di Raccolta** si intende un'area recintata presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8/4/2008 e dai regolamenti dei CDR.

Per **Ecomobile** si intende un veicolo itinerante attrezzato come centro mobile per il conferimento di rifiuti differenziati e ingombranti;

Per **Isola ecologica di base** si intende una area (eventualmente delimitata) attrezzata con contenitori per la raccolta differenziata di tutte le principali frazioni di rifiuto urbano;

Per **piazzola ecologica** si intende uno spazio riservato, generalmente recintato ma non presidiato, ad uso esclusivo di alcuni utenti dove sono disposti dei contenitori per la raccolta differenziata;

Per **utenze** si intendono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in **Utenze Domestiche** (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le **Utenze Non Domestiche** (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);

**Servizio Base:** insieme minimo di attività e servizi di gestione dei rifiuti offerto a ciascuna utenza del territorio a garanzia di un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e trattamento. La definizione delle attività e dei servizi compresi nel servizio base è determinata, per ciascun comune, nell'allegato tecnico al contratto di servizio che ne descrive il modello gestionale ed organizzativo.

**Rifiuti simili** si intendono i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che derivano dal combinato degli allegati L-quater ed L-quinquies della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, inclusa la postilla dell'allegato L-quinquies "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti".

## **Art. 8 Classificazione dei rifiuti**

Ai fini del presente regolamento, ed ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

## **TITOLO 3: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E NON DOMESTICI**

### **Art. 9 Norme generali circa la modalità di conferimento e descrizione delle frazioni oggetto di raccolta differenziata**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione spinta dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.
2. Tutti i produttori di rifiuti urbani nel territorio comunale, siano questi ultimi utenti domestici o non domestici, sono utenti del servizio di cui al comma 1 espletato dal Gestore del Servizio e pertanto soggetti al relativo TRIBUTO o TARIFFA, secondo quanto previsto dal Regolamento tariffario. Si ritengono utenti anche i turisti e in generale le presenze giornaliere che producono rifiuti nel territorio comunale, seppure non soggetti al relativo tributo/tariffa.
3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, l'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento delle diverse tipologie di rifiuti, in relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nel rispetto delle modalità e dei tempi, stabiliti nel presente Regolamento ed in ogni relativa disposizione attuativa adottata. Talune disposizioni possono essere impartite o concordate anche per singole utenze o gruppi singolarmente individuati.
4. Laddove i sistemi di raccolta differenziata siano dotati di sistemi di riconoscimento del conferente (ad esempio tessere per i cassonetti o per le isole interrato, oppure sistemi R-fid cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su contenitori od altri strumenti di raccolta) è fatto obbligo all'utente di utilizzare il sistema e di custodire i dispositivi atti all'utilizzo responsabilmente.
5. I rifiuti urbani devono essere conferiti:
  - a) nei contenitori stradali dedicati agli specifici flussi di rifiuti;
  - b) nei contenitori dedicati agli specifici flussi di rifiuti, consegnati agli utenti interessati dal servizio di raccolta porta a porta mediante uso di contenitori come disciplinato dall'art. 13;
  - c) sfusi (ingombranti) o raccolti secondo le indicazioni del gestore (esempio il verde) e consegnati tramite servizio porta a porta, anche a chiamata;

- d) in via residuale (ad esempio nel centro storico di Venezia) in sacchi dedicati agli specifici flussi di rifiuti, reperiti direttamente dall'utente o consegnati in forma controllata;
  - e) nei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato;
  - f) presso punti di raccolta ubicati in punti specifici del territorio comunale, anche secondo calendario prestabilito;
  - g) ai mezzi mobili, terrestri o acquatici, autorizzati ed attrezzati, in sosta, secondo calendario prestabilito, in punti specifici del territorio;
  - h) nei contenitori "dedicati" per i produttori di grandi quantità di rifiuti urbani;
  - i) presso punti specifici, anche a domicilio su appuntamento.
6. La raccolta differenziata di particolari frazioni di rifiuto urbano non svolte in via ordinaria dal gestore, nonché le relative modalità di conferimento e di raccolta, da utilizzare nelle diverse zone della città anche in via sperimentale (inclusi modalità e orari di conferimento, frequenze minime garantite per la raccolta, caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti) sono disposte dal Comune con appositi atti, previo informativa al Consiglio di bacino e al gestore, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico - sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività e garantendo la tutela della sicurezza dei lavoratori.
7. La raccolta differenziata è svolta per le seguenti frazioni e flussi di rifiuti:
- **rifiuto organico**: composto sinteticamente da:
    - una parte denominata **umido** (o FORSU) che comprende gli scarti della cucina e della tavola (frutta, verdura, carne, pesce, pane, uova, formaggi, dolci, fondi di caffè, bustine del tè, e altri rifiuti di origine vegetale (fiori recisi, rametti molto piccoli, cenere di legna spenta ecc.);
    - una parte denominata **verde** (o vegetale) che comprende le potature, gli sfalci e gli scarti del giardino;
  - **carta-cartone**: flusso che comprende, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti materiali: giornali e riviste, quaderni e libri, imballaggi in carta o cartone, imballaggi in materiali poliaccoppiati per liquidi (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce) o comunque di materiali diversi;
  - **vetro**: frazione che comprende imballaggi in vetro;
  - **plastica-lattine (PL)**: flusso costituito da imballaggi in plastica, alluminio, banda stagnata, acciaio e da altri rifiuti costituiti da frazioni merceologiche similari;
  - **vetro-plastica-lattine (VPL)**: flusso costituito da imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, imballaggi in alluminio, banda stagnata, acciaio e da altri rifiuti costituiti da frazioni merceologiche similari;
  - **abiti e tessili**;
  - **farmaci**;
  - **batterie**;
  - **toner e cartucce per stampanti**;
  - **RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)**;
  - **secco non riciclabile** (oppure rifiuto secco residuo o rifiuto indifferenziato): flusso costituito dal rifiuto residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta nelle lettere che precedono, oltre alle tipologie conferibili presso i centri di raccolta. Ci si riferisce a quella parte di che, a causa della loro natura, non possono essere avviati al , ma possono essere esclusivamente avviati a recupero energetico (previa produzione di CSS o direttamente) o ,ove non sia possibile procedere a recupero, smaltiti in . In ogni caso, nel rifiuto residuo non possono essere conferiti: rifiuti speciali, rifiuti potenzialmente pericolosi, rifiuti o altri materiali/sostanze (esempio sottoprodotti di origine animale e carcasse animali morti) elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 (Si veda inoltre **il generale divieto miscelazione di cui all'art. 38**);
  - **ingombranti**: flusso costituito dal rifiuto residuo di grandi dimensioni che non ha trovato collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata. In altre parole è ingombrante il rifiuto che residua da tutte le raccolte differenziate, avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito all'ordinario sistema di raccolta del secco residuo;



8. Per le sole utenze non domestiche in base alle norme vigenti è consentito optare per un contratto di avvio a recupero, o riciclo, dei propri rifiuti urbani con soggetto diverso dal Gestore (si veda il successivo Art. 9).
9. Per alcune frazioni di rifiuti la raccolta differenziata è effettuata presso i Centri di raccolta.

### **Art. 10 Autonomo avvio a recupero e riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero tutti i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di bacino territorialmente competente ove costituito ed operativo ovvero al Comune di appartenenza, entro il 30 giugno (31 maggio solo per l'anno 2021) di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
  - a) la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
  - b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
  - c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.
3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di bacino territorialmente competente ove costituito ed operativo, ovvero al Comune di appartenenza: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è facoltà del gestore e in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.
6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.
7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero presso gli impianti finali).

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

#### **Art. 11 Servizi integrativi**

1. I rifiuti speciali possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.

### **TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA**

#### **Art. 12 Raccolta differenziata**

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni di cui all'art. 2 della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo:
- l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
  - l'attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
  - l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.
2. La raccolta dei rifiuti può essere attivata per le frazioni indicate nell'allegato A della DGRV n. 511/2004.
3. Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.
4. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

#### **Art. 13 Sistemi di raccolta**

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani e simili agli urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
- Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
  - Raccolta con contenitori stradali*: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane,...), sia in piazzole che in isole ecologiche;
  - Raccolta presso Ecocentri*: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
  - Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari*.

2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali, contenere i costi di gestione e che presentino compatibilità tecnologica con gli impianti di trattamento specifici.
3. Le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al comma 1, lettera b, che ne permettono il conferimento sono così definite:
  - a. Raccolta del rifiuto urbano residuo: a mezzo contenitori stradali
  - b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani: a mezzo contenitori stradali
  - c. Raccolta della frazione verde: a mezzo contenitori stradali
  - d. Raccolta congiunta di carta: a mezzo contenitori stradali
  - e. Raccolta multi materiale costituito da imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi di metallo: a mezzo contenitori stradali
  - f. Raccolta di indumenti: a mezzo di contenitori stradali
  - g. Raccolta di rifiuti particolari, quali pile e farmaci: a mezzo di contenitori stradali
  - h. Raccolta di rifiuti ingombranti e di rifiuti da apparecchiature elettroniche: presso l'ecocentro comunale.

3/Bis Le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al comma 1 lettera a che ne permettono il conferimento sono così definite:

- a. Raccolta del rifiuto urbano residuo: a mezzo sacco/contenitore
  - b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani: a mezzo sacco/contenitore
  - c. Raccolta della frazione verde: a mezzo sacco/contenitore
  - d. Raccolta congiunta di carta: a mezzo sacco/contenitore
  - e. Raccolta multi materiale costituito da imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi di metallo: a mezzo sacco/contenitore
  - f. Raccolta di indumenti: a mezzo di contenitori stradali
  - g. Raccolta di rifiuti particolari, quali pile e farmaci: a mezzo di contenitori stradali
  - h. Raccolta di rifiuti ingombranti e di rifiuti da apparecchiature elettroniche: presso l'ecocentro comunale.
4. Le tipologie di attrezzature di cui ai commi 3 e 3/Bis possono essere definite con specifico atto dell'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale

#### **Art. 14 Frequenza ed orari del servizio**

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.
  2. Il prelievo dei rifiuti di cui al comma 3 dell'art 13 del presente Regolamento (sistema a contenitore stradale) viene effettuato dal Gestore del servizio dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriale che festiva salvo disposizioni diverse emesse con specifico atto dell'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.
- 2/Bis Il prelievo dei rifiuti di cui al comma 3/Bis dell'art 13 del presente Regolamento (sistema porta a porta) viene effettuato dal Gestore del servizio dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriale che festiva nei giorni indicati con specifico atto dell'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

3. L'esposizione del rifiuto da parte dell'utente (nel sistema porta a porta) per il successivo prelievo da parte del Gestore del servizio deve essere effettuato entro le ore 5.00 del giorno di raccolta.
4. Il ritiro del contenitore da parte dell'utente (nel sistema porta a porta) deve essere effettuato entro le successive 12 ore dalla raccolta da parte del Gestore del servizio.
5. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
6. Il servizio di spazzamento viene effettuato dal Gestore del servizio dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriale che festiva salvo diverse disposizione emesse dall'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 15 Collocazione dei contenitori (sistema di raccolta a contenitore stradale)**

1. Fatto salvo i casi di spostamento temporaneo previsti nel presente Regolamento, i contenitori posizionati sul territorio comunale, vengono collocati, di norma, ad una distanza massima di percorrenza su strada pubblica o privata ad uso pubblico dalle utenze servite come segue:
  - a. Raccolta del rifiuto urbano residuo, distanza massima metri 600
  - b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani, distanza massima metri 600
  - c. Raccolta della frazione verde, distanza massima metri 1500
  - d. Raccolta congiunta di carta, distanza massima metri 1500
  - e. Raccolta multi materiale costituito da imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi di metallo, distanza massima metri 1500
2. La localizzazione dei contenitori stradali è comunque eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
3. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
  - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
  - b. entro la distanza di visibilità tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
  - c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
4. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
  - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
  - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, rivendita di alimenti;
5. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.

6. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
7. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestiti con piazzole pavimentate ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, di una efficace operazione di pulizia da parte del Gestore del servizio, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento dei suddetti siti si dovrà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili.
8. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante l'apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Gestore del servizio in accordo con il Comune.
9. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto della normative vigente, dal Gestore del servizio previo concerto della Polizia Locale, e dell'Ufficio Ambiente e/o Lavori Pubblici.
10. Il Gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno di area privata in accordo sia con l'Amministrazione Comunale sia con il proprietario dell'area stessa.
11. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad altri lavori che necessitino lo spostamento o l'inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali piazzole ecologiche con contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Il ripristino della condizione originaria delle suddette piazzole e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.
12. Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani, sulla base di standards predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.
13. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
14. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
15. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

## **Art. 15 Bis Collocazione dei contenitori (sistema di raccolta porta a porta)**

1. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, di cui al comma 1 lettera a dell'art. 13/Bis del presente Regolamento, devono essere tenuti all'interno della proprietà o all'interno della recinzione posizionandoli, a cura del produttore del rifiuto, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e posizionati in modo che possano essere prelevati dal Gestore del servizio per lo svuotamento.
2. Nel caso di famiglie residenti in condomini in cui è previsto l'impiego di contenitore condominiale, ogni famiglia è tenuta a inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio.
3. I contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno del condominio o all'interno della recinzione per essere posizionati nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti.
4. I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. - L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni, o la persona appositamente preposta, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali.
5. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
  - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
  - b. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
6. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
  - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
  - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, altre rivendite di alimentari;
7. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
8. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
9. E' vietato manomettere, danneggiare e spostare i contenitori.

## **Art. 16 Manutenzione e lavaggio dei contenitori per rifiuti e dei mezzi per la raccolta**

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori per rifiuti, le relative piazzole di posizionamento e le eventuali isole ecologiche e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo e in buona funzionalità e sicurezza.

### **Art. 17 Pesatura dei rifiuti**

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore del servizio mette a disposizione del Comune in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

## **TITOLO 5: ECOCENTRI (CENTRI DI RACCOLTA)**

### **Art. 18 Ecocentri comunali**

1. Gli Ecocentri comunali rientrano tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune e il Gestore del servizio rendono pubblici i siti ove sono installati gli Ecocentri comunali.
3. L'ecocentro comunale è gestito da apposito regolamento, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento.
4. Rientrano in tale titolo gli Ecocentri consortili messi a disposizione del Gestore del servizio che abbiano attivato una modalità tale da identificare il produttore che conferisce il rifiuto.

### **Art. 19 Modalità di accesso e apertura degli Ecocentri**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti presso gli Ecocentri è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore e del Gestore del servizio.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire degli Ecocentri.
3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari di cui al comma 4, previa comunicazione al Gestore del servizio e alla Provincia. In tal caso il Gestore del servizio dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all'ingresso degli Ecocentri e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.

### **Art. 20 Rifiuti ammessi agli Ecocentri**

1. Gli utenti possono conferire negli Ecocentri le tipologie dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal Gestore del servizio e dall'autorizzazione provinciale dell'Ecocentro stesso.
2. Il Comune sentito il Gestore del servizio ha la facoltà di avviare l'iter autorizzatorio per introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti conferibili presso gli Ecocentri.

### **Art. 21 Obblighi del Gestore del servizio**

1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo degli Ecocentri, dandone informazioni e istruzioni agli utenti durante il conferimento.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso l'Ecocentro e di controllo dei rifiuti ammessi in Ecocentro.
5. Il Gestore del servizio non consente l'accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.

### **Art. 22 Obblighi dell'utente dell'Ecocentro**

1. È vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno degli Ecocentri o all'esterno degli stessi.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti del Gestore degli Ecocentri.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti negli Ecocentri.
4. È vietato l'accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.
5. È vietato agli utenti permanere negli Ecocentri oltre il tempo utile e necessario ad effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti.
6. È vietato agli utenti prelevare rifiuti dagli Ecocentri.
7. L'utente è tenuto a consultare le informazioni di sicurezza e le istruzioni di uso degli Ecocentri esposte all'ingresso degli stessi.
8. Qualora l'utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.



## **TITOLO 6: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO**

### **CAPO I: NORME GENERALI**

#### **Art. 23 Divieti generali**

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

#### **Art. 24 Divieti specifici**

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali simili devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. Salvo diverse disposizioni, i rifiuti devono essere contenuti in appositi contenitori così come definiti nel presente Regolamento.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio. Quantità non compatibili con il servizio di raccolta potranno essere conferiti previo accordo, anche economico, con il Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appositi, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione visibile e facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, é obbligatorio il deposito di sacchetti o altri contenitori appositi, secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell'abitazione o dell'attività stessa.

5. E' in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali simili:
  - a. liquidi in qualsiasi quantità;
  - b. materiali in combustione;
  - c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

## **CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

### **Art. 25 Norme generali**

1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso al compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici.
2. Le utenze domestiche interessate possono stipulare con il Comune o il Gestore del servizio apposite convenzioni.
3. Il Comune, anche attraverso il Gestore del servizio, controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l'utente.

### **Art. 26 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico**

1. Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
  - a. Le utenze non domestiche (salvo diversa disposizione comunale);
  - b. Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Gestore del servizio;
  - c. Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.

### **Art. 27 Obblighi e divieti per l'utente**

1. L'utente può ricorrere al compostaggio domestico per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
2. L'utente é tenuto:
  - a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
  - b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
3. E' vietato agli utenti convenzionati il conferimento della FORU al servizio pubblico.
4. Gli utenti convenzionati sono esclusi dal servizio di raccolta della frazione organica e dal servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti vegetali.
5. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, possono essere conferiti esclusivamente presso gli Ecocentri o potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.

6. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

### **CAPO III: TRASPORTO**

#### **Art. 28 Trasporto**

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

### **TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO**

#### **Art. 29 Ambito di attività**

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definito all'art. 8, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.
2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
  - a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali;
  - b. i tratti delle strade statali e provinciali interni ai centri urbani;
  - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
  - d. le aree dei cimiteri;
  - e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
  - f. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e di giardini comunali aperti al pubblico, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali;
  - g. le rive dei corsi d'acqua;
  - h. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
  - i. le piste ciclabili.
3. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.

### **Art. 30 Frequenza e modalità del servizio**

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio.
2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
  - a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade ed aree pubbliche;
  - b. lavaggio stradale;
  - c. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
  - d. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;

### **Art. 31 Lavaggio stradale**

1. Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.
2. Il lavaggio stradale viene effettuato dal Gestore del servizio come indicato nel Contratto di servizio.

### **Art. 32 Volantinaggio**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la loro collocazione su veicoli in sosta.

### **Art. 33 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti**

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

### **Art. 34 Animali**

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

### **Art. 35 Rifiuti inerti**

1. I materiali provenienti da demolizioni o costruzioni non possono essere conferiti nei contenitori o al servizio ordinario di raccolta.

2. Per piccole quantità derivanti da piccoli lavori di manutenzione possono essere conferiti nell'Ecocentro comunale o negli Ecocentri consortili secondo quanto previsto nel Regolamento dei singoli Ecocentri

### **Art. 36 Fabbricati ed aree scoperte**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

### **Art. 37 Mercati**

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e liberata, ad opera dei singoli concessionari, entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali stabiliti da apposito regolamento dell'ufficio Commercio del Comune o da disposizione degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.
3. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, che possono essere effettuate solo dopo che tutti i concessionari hanno lasciato libera l'area del mercato, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta e dei divieti di accesso all'area del mercato appositamente indicati con ordinanze comunali.
4. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l'Ente promotore deve sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore del servizio se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

### **Art. 38 Esercizi stagionali, piscine e campeggi**

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso (non inferiore a 7 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata.
3. I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.

4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non previsto nel Contratto del servizio.

#### **Art. 39 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti**

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.
3. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.
4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

#### **Art. 40 Manifestazioni pubbliche**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni se non diversamente previsti nel Contratto del servizio.
5. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.

#### **Art. 41 Cave e cantieri**

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con

idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall'attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

## TITOLO 8: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 42 Organi di vigilanza e controllo

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.).
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

### Art. 43 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art. 15 comma 13	Spostamento dei contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 comma 14	Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 comma 15	Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 50.00	€ 500.00
Art. 23 commi 3 e 4	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006	
Art 23 comma 5	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50.00	€ 500.00
Art 23 comma 6	Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00
Art 24 comma 1	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso /Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00



Art 24 comma 5	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50.00	€ 500.00
Art. 27 comma 3	Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici presso i contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche	€ 100.00	€ 500.00
Art. 32 comma 1	Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 50.00	€ 500.00
Art. 33	Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 100.00	€ 500.00
Art. 34	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 50.00	€ 500.00
Art. 37 comma 2	Mancata pulizia dell'area di posteggio entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali	€ 100.00	€ 500.00
Art. 39	Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo	€ 100.00	€ 500.00
Art. 40	Mancata pulizia dell'area al termine della manifestazione pubbliche	€ 100.00	€ 500.00

#### **Art. 44 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.
2. S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

#### **Art. 45 Disposizione finale**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.